

Bruxelles, 16 marzo 2017
(OR. en)

7322/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0267 (NLE)**

**MI 231
ENT 67
CONSOM 84
SAN 107
ECO 14**

NOTA PUNTO "I/A"

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio |
| n. doc. Comm.: | 12153/16 MI 568 ENT 167 CONSOM 211 SAN 321 ECO 53 + ADD 1, ADD 2, ADD 3 |
| Oggetto: | Proposta di direttiva del Consiglio che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo - Adozione |

1. L'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2009/48/CE del 18 giugno 2009¹ sulla sicurezza dei giocattoli prevede una procedura per modificare la direttiva stessa usando la procedura di regolamentazione con controllo.
2. Pertanto, conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 2, della decisione 1999/468/CE del Consiglio², il 14 gennaio 2015 è stato consultato il comitato istituito ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2009/48/CE. In tale riunione il comitato non ha adottato un parere sul progetto di misura.
3. Conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, il 9 settembre 2016 la Commissione ha quindi presentato al Consiglio una proposta di direttiva³.

¹ GU L 170 del 30.6.2009.

² Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23), modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

³ Docc. 12153/16 +ADD1, ADD2, ADD3.

4. In assenza di un parere del comitato pertinente, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può opporsi al progetto di misura entro due mesi dalla sua presentazione o può adottare la misura. Tuttavia, qualora la misura sia adottata in una forma diversa da quella proposta dalla Commissione è richiesta l'unanimità se la Commissione non è d'accordo.
5. Le delegazioni sono state consultate in occasione della riunione tenuta dal Gruppo "Armonizzazione tecnica" il 4 ottobre 2016 per manifestare la loro eventuale opposizione al progetto di misura. In tale occasione solo una delegazione ha sollevato motivi di opposizione, circostanza che non costituisce una maggioranza qualificata contro il progetto di misura. Le altre delegazioni erano soddisfatte e la misura è stata pertanto presentata ad una sessione del Consiglio.
6. L'intenzione del Consiglio di adottare la misura è stata notificata al Parlamento europeo il 17 ottobre 2016 (cfr. doc. 12981/16)⁴.
7. Considerato che, conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera g), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, il Parlamento europeo non si è opposto al progetto di misura entro il termine di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera e), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, il Consiglio può ora adottare la misura.
8. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno, il progetto di misura in oggetto.

⁴ A causa di un lieve errore materiale nel titolo della nota, l'intenzione del Consiglio di adottare la misura è stata denominata impropriamente "decisione di non opporsi all'adozione". Tuttavia, la realtà della situazione risulta chiara dal contenuto della nota stessa.